

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

05

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014

AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI

LAVORO

07

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110% - Novità del DL 77/2021 (c.d. DL "Semplificazioni")

L'art. 33 del DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. DL "Semplificazioni"), modificando l'art. 119 del DL 34/2020, ha previsto novità che impattano sul superbonus del 110%. Le nuove disposizioni stabiliscono sostanzialmente che:

- gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere "trainati" nel superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica;
- per gli interventi da realizzare, salvo soltanto quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA, senza che sia necessaria quindi l'attestazione della regolarità dell'immobile;
- per gli immobili delle ONLUS, OdV e APS, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione potrebbe aumentare.

Interventi "trainati" di eliminazione delle barriere architettoniche

La prima novità riguarda gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR che possono beneficiare del superbonus al 110%.

A seguito delle modifiche previste dal DL 77/2021, gli interventi in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110%, possono essere eseguiti congiuntamente, oltre che ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica di cui al co. 1 dell'art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi "trainanti" di miglioramento sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus").

In entrambi i casi, ai fini del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati *"anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni"*.

Tuttavia, nel caso in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano "trainati":

- da quelli di riqualificazione energetica, è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (co. 3 dell'art. 119 del DL 34/2020);
- da quelli antisismici, non è necessaria la riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio, oltre che ovviamente nemmeno il miglioramento di classe energetica.

Titolo abilitativo per gli interventi superbonus 110%

Un'altra novità riguarda il titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi con agevolazione del 110%.

Per effetto del nuovo co. 13-ter dell'art. 119 del DL 34/2020, gli interventi relativi al 110%, con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell'edificio, vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

La nuova disposizione ha come obiettivo dichiarato il superamento dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili di cui all'art. 9-bis co. 1-bis del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), posto che va ad esplicitare che *"la presentazione della CILA non richiede l'attestazione di stato legittimo"* di cui al richiamato art. 9-bis.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all'1.9.67.

Limite di spesa detraibile per ONLUS, ODV e APS

L'ultima novità riguarda le ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri:

- che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;

- che sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (per beneficiare del superbonus 110% il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, in data certa anteriore al 1° giugno 2021).

Per detti soggetti del Terzo settore con le sopraelencate caratteristiche, il nuovo co. 10-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 stabilisce che il " *limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'[articolo 120-sexiesdecies](#) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*".

Nel caso in cui la superficie dell'immobile sul quale sono eseguiti gli interventi sia superiore alla media OMI, quindi, parrebbe che il limite massimo di spesa ammesso in detrazione venga proporzionalmente elevato.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 33 DL 31.5.2021 n. 77

Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2021 - "Via la verifica di legittimità sugli edifici oggetto di interventi con il superbonus" - Zanetti - Zeni

Quaderno n. 159/2021, p. 309-380 - 'Detrazioni per gli interventi "edilizi" e superbonus 110% - RIEDIZIONE' - Enrico Zanetti e Arianna Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Perdite su crediti - Debitore assoggettato a procedura concorsuale ante 2015 - Esercizio di deducibilità della perdita - Individuazione - Modalità (Cass. 1.6.2021 n. 15218)

Con l'ordinanza 1.6.2021 n. [15218](#), la Corte di Cassazione torna sulla questione dell'individuazione dell'esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall'[art. 101](#) co. 5 del TUIR.

Debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati

Ai sensi dell'[art. 101](#) co. 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'[art. 182-bis](#) del RD 267/42;
- piano attestato di risanamento di cui all'[art. 67](#) co. 3 lett. d) del RD 267/42.

Le perdite su crediti sono, inoltre, deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Esercizio di deducibilità della perdita

Ai fini della deducibilità, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento;
- di ammissione alla procedura estera equivalente.

L'[art. 101](#) co. 5-bis del TUIR (inserito dall'[art. 13](#) co. 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione delle perdite relative ai crediti di modesto importo (cioè, non superiore a 2.500,00 euro o a 5.000,00 euro, per le imprese con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro) scaduti da più di 6 mesi o ai crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o istituti assimilati è

ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

- sussistono gli elementi certi e precisi;
- ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

Inoltre, al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità, lo stesso co. 5-bis stabilisce che la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Disciplina applicabile fino al 2014

Prima delle modifiche introdotte dal DLgs. [147/2015](#), il dato normativo non individuava il momento in cui era possibile dedurre la perdita su crediti; quindi, detto esercizio andava individuato sulla scorta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi.

In proposito, si discute se la deduzione debba avvenire obbligatoriamente nell'esercizio di apertura della procedura ovvero se tale evento rappresenti solo il termine iniziale (c.d. *dies a quo*) per la deducibilità.

Al riguardo, secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass. 4.9.2002 n. [12831](#) e 29.10.2010 n. [22135](#)), anche prima del 2015 la perdita su crediti era considerata deducibile in esercizi successivi a quello dell'apertura della procedura, posto il tenore letterale del richiamato art. 101 co. 5, il quale afferma che "*il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data (...)*" (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.

In linea con tale orientamento, la circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. [26](#) (§ 6) aveva precisato che, una volta aperta la procedura, l'esercizio in cui dedurre la perdita su crediti deve essere identificato secondo le ordinarie regole di competenza.

Così, in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo "stato" della procedura, viene giudicata irrecuperabile, con il risultato, tra l'altro, che:

- qualora l'irrecuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d'imposta, la perdita risulta integralmente deducibile in detto periodo;
- qualora, in un esercizio successivo a quello dell'avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.

Sussiste, peraltro, un filone minoritario, nuovamente alimentato da due recenti pronunce (cfr. Cass. 7.5.2020 n. [8587](#) e 22.1.2020 n. [1282](#)), secondo il quale le perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedura concorsuale sarebbero deducibili esclusivamente nel periodo d'imposta di apertura della procedura.

Infatti, secondo tale orientamento, interpretando l'[art. 101](#) co. 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe possibile anche in esercizi successivi, verrebbe rimessa all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione. Verrebbe così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d'impresa.

L'ordinanza in commento pare mettere un punto fermo sulla questione, attribuendo valenza sostanzialmente interpretativa al citato [art. 101](#) co. 5-bis del TUIR e all'[art. 13](#) co. 3 del DLgs. 147/2015 (che, in determinati casi, consente di dedurre come perdita su crediti il costo confluito a Conto economico a titolo di svalutazione).

In pratica, secondo i giudici di legittimità, anche prima del 2015, ove il debitore sia assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali e istituti assimilati (ex [art. 101](#) co. 5 del TUIR), la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

Dovrebbe, dunque, considerarsi definitivamente superato l'orientamento secondo cui, fino al 2014, la perdita andava dedotta interamente nell'esercizio di apertura della procedura, come individuato dall'[art. 101](#) co. 5 del TUIR.

art. 101 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2021 - "Perdite su crediti ante 2015 deducibili anche in anni seguenti l'apertura del fallimento" - Fornero

Cass. 1.6.2021 n. 15218

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Addebito dell'IVA in fattura - Manifestazione dell'opzione per il regime ordinario (risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2021 n. 378)

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2021 n. [378](#), non può applicare il regime forfetario per il 2020 il soggetto che, pur possedendo tutte le condizioni previste dalla L. [190/2014](#), abbia emesso nel corso di tale anno fatture con IVA procedendo alla trasmissione delle relative liquidazioni periodiche. Ciò integra comportamento concludente per il regime ordinario, scelta che non può essere oggetto di ripensamento e semplicemente corretta mediante l'emissione di note di variazione.

Regime delle opzioni e delle revoche

Ai sensi dell'[art. 1](#) del DPR 442/97, l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.

Nozione di comportamento concludente

Per comportamento concludente s'intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, in luogo di quello di base, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime opzionale (C.M. 27.8.98 n. [209/E](#), § 1). In giurisprudenza, è stato specificato che il comportamento concludente non può consistere in una mera prospettazione, ma in una condotta in concreto tenuta, obiettivamente verificabile, la cui prova è a carico del contribuente (Cass. 29.9.2011 n. [19974](#)).

L'Amministrazione ha poi precisato che a prevalere, ai fini della concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- l'addebito in fattura dell'IVA e la liquidazione e il versamento dell'imposta per i soggetti che, in base al regime naturalmente applicabile, ne sarebbero esclusi (circ. Agenzia delle Entrate 21.12.2007 n. [73](#), § 2.4.1, e circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. [7](#), § 3.2);
- la contabilizzazione dell'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale sul libro giornale oppure sul registro dei beni ammortizzabili (circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. [26](#), cap. IV, Parte I, § 3);
- in relazione all'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte delle società agricole, il versamento delle imposte in applicazione di tale regime e la presentazione della dichiarazione dei redditi in conformità a tale scelta (ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2018 n. [28](#), risposta al quesito sub lett. a).

Fattispecie specifica

Nel caso oggetto di interpello, è emerso che il professionista non aveva mai applicato il regime forfetario e, coerentemente a tale scelta, aveva emesso nel 2020 (e in parte nel 2021) fatture con IVA e, verosimilmente, con esposizione della ritenuta a titolo d'acconto. Risulta altresì la presentazione delle liquidazioni periodiche IVA.

L'insieme di tali condizioni non consente - precisa l'Agenzia - di mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel 2020; conseguentemente, non è stata ritenuta ammissibile l'emissione di note di credito per lo storno dell'IVA esposta nelle fatture emesse nel corso dell'anno 2020 e la contestuale emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all'IVA stornata.

Tra gli elementi che potevano manifestare la scelta per il regime forfetario è stata considerata anche l'eventuale opzione per la riduzione dei contributi previdenziali del 35%. Si rileva peraltro che l'agevolazione prevista dal co. 76 dell'[art. 1](#) della L. 190/2014 interessa gli "esercenti attività d'impresa" iscritti all'INPS mentre, nel caso specifico, si trattava di contribuente iscritto alla Cassa forense.

Al di là della fattispecie specifica, in cui l'"errore" si è protratto nel tempo, a una diversa conclusione potrebbe giungersi, invece, nei casi in cui l'addebito dell'IVA in fattura (senza liquidazione e versamento) e l'esposizione della ritenuta d'acconto abbiano interessato un numero limitato di operazioni, magari nella fase iniziale di applicazione del regime agevolato.

art. 1 co. 54 L. 23.12.2014 n. 190

art. 1 DPR 10.11.1997 n. 442

Risposta interpello Agenzia Entrate 31.5.2021 n. 378

Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2018 - "Esclusione dal regime forfetario per addebito dell'IVA in fattura" - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 2.11.2019 - "Variazione del regime preclusa dal comportamento concludente" - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Comportamento concludente" - Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2021 - "Passaggio al regime forfetario precluso dopo il comportamento concludente" - Rivetti

Agevolazioni

Agevolazioni - Indennità per lavoratori autonomi e dipendenti - Novità del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis")

Il DL 25.5.2021 n. [73](#) (c.d. "Sostegni-bis") contempla diverse disposizioni che riconoscono misure emergenziali di sostegno al reddito.

Indennità per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e dello spettacolo

L'[art. 42](#) del DL 73/2021 contempla un'indennità, pari a 1.600,00 euro, erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità di cui all'[art. 10](#) co. da 1 a 9 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni"), l'indennità è erogata automaticamente dall'INPS.

La medesima indennità è erogata anche ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano in precedenza beneficiato dell'indennità del "Sostegni", ove risultino in possesso di determinati requisiti alla data di entrata in vigore del DL [73/2021](#) (ossia il 26.5.2021). Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 31.7.2021.

Indennità per operai agricoli e pescatori autonomi

Sono erogate dall'INPS anche le indennità previste dall'[art. 69](#) del DL 73/2021 in favore di:

- operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, cui sono riconosciuti 800,00 euro;
- pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione, iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi, cui sono riconosciuti 950,00 euro.

Per gli operai agricoli, la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30.6.2021, mentre per i pescatori autonomi la norma non definisce un termine.

Collaboratori sportivi

L'[art. 44](#) del DL 73/2021 rinnova, anche se per importi ridotti, l'indennità in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019:

- per compensi superiori a 10.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella misura di 2.400,00 euro;
- per compensi compresi tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella somma di 1.600,00 euro;
- per compensi inferiori a 4.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella somma di 800,00 euro.

Viene anche definita la procedura con cui Sport e Salute spa eroga le indennità previste dai decreti istitutivi emanati nel corso del 2020 ai collaboratori sportivi che, in presenza delle condizioni, abbiano presentato

domanda sia alla stessa sia all'INPS e ai quali sia conseguito il riconoscimento da parte dell'INPS delle indennità previste dai DL [18/2020](#), [34/2020](#), [104/2020](#), [137/2020](#) e [41/2021](#) o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale. Sport e Salute spa acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto e, previo accertamento dei requisiti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla medesima o dall'INPS.

Professionisti titolari di emolumento a titolo di invalidità

Introducendo all'[art. 31](#) del DL 18/2020 i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies, l'[art. 37](#) del DL 73/2021 equipara all'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. [222/84](#), gli emolumenti aventi natura previdenziale, comunque denominati, erogati ai professionisti dalle rispettive Casse private a integrazione del reddito a titolo di invalidità. Ne consegue che tali emolumenti diventano cumulabili con l'indennità erogata dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per il tramite delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

I professionisti che, in ragione della titolarità dei predetti emolumenti a titolo di invalidità, non avevano beneficiato dell'indennità erogata tramite le risorse del predetto Fondo, possono presentare domanda alla propria Cassa previdenziale secondo le modalità definite dal DM [28.3.2020](#) entro il prossimo 31.7.2021.

art. 37 DL 25.5.2021 n. 73

art. 42 DL 25.5.2021 n. 73

art. 44 DL 25.5.2021 n. 73

art. 69 DL 25.5.2021 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2021 - "Rinnovate ed estese le indennità a sostegno del reddito" - Rivetti

Guide Eutekne - Previdenza - "Indennità Coronavirus" - Rivetti P.

Lavoro

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Lavoro sommerso e irregolare - Sanatoria per agricoltori, colf e badanti - Novità del DL 34/2020 convertito (DL "Rilancio") - Contributo forfettario (circ. INPS 28.5.2021 n. 79)

Con la circ. INPS 28.5.2021 n. [79](#), relativa al contributo forfettario ex [art. 103](#) co. 7 del DL 34/2020, sono stati forniti chiarimenti:

- sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto tale contributo;
- sulla contribuzione in caso di inammissibilità della domanda o rigetto dell'istanza.

Misura e versamento del contributo forfettario

Il contributo forfettario è determinato con il DM [7.7.2020](#) in una misura pari, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, a:

- 300,00 euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156,00 euro per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, nonché per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L'Istituto, considerato che le istruzioni per il versamento di tale contributo sono state fornite con la ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2020 n. [58](#), chiarisce che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro instaurati prima del 19.5.2020 con cittadini italiani o comunitari possono effettuare il versamento entro il 7.6.2021.

Decorrenza degli obblighi contributivi

Con la circ. n. 79/2021 viene precisato che gli obblighi contributivi decorrono:

- dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, qualora l'istanza abbia a oggetto l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
- dal 16.8.2020 per le istanze presentate in seguito alla riapertura dei termini prevista con la circ. Min. Interno 17.11.2020 n. [4623](#) qualora l'istanza abbia a oggetto l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;

- dal 19.5.2020 per le istanze aventi a oggetto la dichiarazione di sussistenza di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o comunitari; nel caso in cui il datore abbia richiesto l'apertura della posizione contributiva o della matricola in relazione a diverse domande di emersione di cui almeno una avente a oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini italiani o comunitari, la posizione contributiva per gli operai agricoli o la matricola per gli altri lavoratori dovrà essere aperta con decorrenza da tale data;

- dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso di istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

Trattamento di fine rapporto

L'Istituto rileva che se il rapporto di lavoro irregolare, per il quale sia stata presentata la domanda di emersione, è già in essere, la destinazione delle quote di trattamento di fine rapporto deve avvenire entro sei mesi dall'apertura della matricola di cui alla circ. INPS 11.9.2020 n. [101](#).

Nel caso in cui le quote di TFR debbano essere versate al Fondo di Tesoreria presso l'INPS, devono essere versate le quote maturate dalla data da cui decorre l'obbligo contributivo e sino al momento del conferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare.

Inammissibilità della domanda o rigetto dell'istanza

In tali ipotesi le somme versate a titolo di contributo forfetario non possono essere restituite (art. 1 co. 5 del DM [7.7.2020](#)).

Se, tuttavia, nelle more della definizione dei procedimenti di emersione continui lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il datore che ha presentato l'istanza di emersione di un rapporto di lavoro già in essere, poi dichiarata inammissibile o rigettata, il datore è tenuto al versamento, anche per l'attività di lavoro subordinato svolta da un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno:

- della contribuzione secondo quanto disposto per il relativo settore di inquadramento;
- delle sanzioni civili ex [art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000.

art. 103 DL 19.5.2020 n. 34

DM 7.7.2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS 28.5.2021 n. 79

Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2021 - "Regolato il periodo contributivo non coperto dal contributo forfetario" - Gianola

Italia Oggi del 1.6.2021, p. 31 - "Una sanatoria per la sanatoria" - Cirioli

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Emersione dei rapporti di lavoro" - Costa A.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7.5.2021

FISCALE

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" ai fini dell'IMU e dell'IMPI - Approvazione dei coefficienti per il 2021

Con il presente decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e dell'IMPI per l'anno 2021 relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Determinazione della base imponibile IMU per l'anno 2021

Il decreto ministeriale che è stato approvato consente di determinare il valore di detti fabbricati così come previsto dall'art. 1 co. 745 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), in relazione alla "nuova" IMU in vigore dall'1.1.2020.

Pertanto, il DM in esame approva i coefficienti da utilizzare per il calcolo dell'IMU, dovuta per l'anno 2021, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:

- classificabili nel gruppo catastale "D" (es. capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali);
- non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.

Coefficienti per l'anno 2021

Nello specifico, per tali immobili la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di aggiornamento riportati dal DM medesimo.

Per il 2021, il coefficiente è pari a 1,01.

Imposta sulle piattaforme marine per l'anno 2021

In base all'art. 38 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, i coefficienti approvati dal DM in esame rilevano anche ai fini della determinazione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI):

- destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;
- dovuta per l'anno 2021;
- in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

La base imponibile dell'IMPI è infatti la stessa prevista per l'IMU (art. 38 co. 2 del DL 124/2019 e art. 1 co. 782 della L. 160/2019).

Scadenze della settimana

05 giugno 2021, Sabato*

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio

10 giugno 2021, Giovedì

IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dal 10.8.2020 al 10.12.2020 - Presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute dal 10.8.2020 al 10.12.2020 - Regolarizzazione dichiarazioni infedeli e versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

Tributi

Contribuenti "solari" che conservano documenti o registri in forma informatica - Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all'anno 2019, mediante l'apposizione del riferimento temporale

Altre scadenze

13 giugno 2021, Domenica *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

14 giugno 2021, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

15 giugno 2021, Martedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati entro il 31.5.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati entro il 31.5.2021

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 giugno 2021, Mercoledì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a maggio

Imposte e contributi

Imprese e lavoratori autonomi localizzati nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia, o con nuova attività nel 2020 - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

IMU

Enti non commerciali - Versamento del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente e della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso (è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno)

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

Tributi ambientali

Soggetti ancora obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) - Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, del modello MUD relativo all'anno precedente